



---

**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

# LE NOVITÀ FISCALI

**Parma, 2 febbraio 2012**

# Premessa

Nel Documento di Economia e di Finanza 2011, l'Italia si è impegnata a raggiungere l'obiettivo del pareggio di bilancio entro il 2013, mediante la realizzazione di una manovra fiscale pari a circa 2,3 punti percentuali del PIL. Di conseguenza, a Luglio, il Governo ha varato l'aggiustamento indicato nel DEF, con l'adozione del D.L. n. 98, recante una correzione fiscale di circa 48 miliardi

A metà agosto, con il riemergere delle tensioni sui mercati finanziari e l'ampliamento dei differenziali di rendimento sui titoli del debito pubblico italiano rispetto ad altri Paesi europei, il Governo ha varato un intervento aggiuntivo, tramite l'adozione del D.L. n. 138 che, integrato da un maxi-emendamento, ha incrementato la correzione complessiva, portandola a 59,8 miliardi

Infine, nell'autunno del 2011, il sommarsi della crisi del debito pubblico, dell'instabilità politica e delle pressioni europee hanno costretto il nuovo Governo ad un'ulteriore intervento tramite il D.L. n. 201 che ha incrementato la correzione di oltre 20 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2014, fino ad una riduzione finale sull'indebitamento pari ad oltre 81 miliardi nel 2014

# Premessa

*Degli oltre 81 miliardi previsti a regime nel 2014, dal complesso delle manovre effettuate nel secondo semestre 2011 circa i due terzi deriveranno da maggiori entrate.*

*Tale dato porterà ad un aumento record della pressione fiscale che nel 2014 potrebbe sfiorare il 45%.*

*Dato che potrebbe essere in realtà sottostimato perché su di esso incombono, sia la revisione al ribasso delle prospettive di crescita del PIL nei prossimi anni, per effetto del perdurare della crisi e degli stessi effetti recessivi delle manovre, sia, soprattutto, ulteriori possibili aumenti impositivi indotti dalla manovra sul versante della fiscalità locale, se, come è probabile, l'attivazione dei margini di autonomia tributaria riconosciuti a regioni e comuni, e anticipati al 2012, verranno da essi esercitati per compensare la stretta finanziaria all'interno del patto di stabilità.*

## EFFETTI DEI DL N. 98, 138 E 201 IN TERMINI DI ENTRATA E DI SPESA

[illegible]

# RIFORMA FISCALE ED ASSISTENZIALE

Le aspettative, dalle quali nasceva la necessità della riforma fiscale erano, in via prioritaria, le seguenti: riduzione del prelievo sui redditi da lavoro (tra i più elevati a livello mondiale), finalizzata al contenimento del cuneo fiscale e al rilancio dei consumi; semplificazione dei tributi e degli adempimenti, finalizzata al contenimento degli oneri amministrativi e dell'incertezza per le imprese.

La delega fiscale è, però, “caduta” in un momento particolare della crisi politica e finanziaria per il Paese e le sue ragioni, già nell'impostazione di base, si sono dovute piegare alle esigenze di bilancio, per cui dall'attuazione della delega deve derivare *“non solo la compensazione degli oneri ma anche un differenziale positivo, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiore a 4 miliardi di euro per l'anno 2013 e 20 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014.”*.

In sostanza, la riforma fiscale e assistenziale non viene più varata per abbassare la pressione fiscale, bensì per ridurre l'indebitamento attraverso maggiori entrate.

# RIFORMA FISCALE ED ASSISTENZIALE

IL D.L. N. 138 NON SOLO ACCELERA DI UN ANNO GLI EFFETTI FINANZIARI DELLA DELEGA PER LA RIFORMA FISCALE E ASSISTENZIALE, MA, ANTICIPANDO ANCHE L'AUMENTO DELL'IVA E DELL'ARMONIZZAZIONE DELLE ALIQUOTE SULLE RENDITE FINANZIARIE, SOTTRAE ALLA RIFORMA FISCALE BUONA PARTE DELLE GIÀ SCARNE RISORSE FINANZIARIE PREVISTE PER LA RIDUZIONE DEL PRELIEVO SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E SULLE IMPRESE.

CON IL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, VIENE ANTICIPATO UN ALTRO PILASTRO DELLA RIFORMA FISCALE: IL REGIME FISCALE C.D ACE (*Aiuto alla Crescita Economica*)

# DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201

## NUOVA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA



A decorrere dal 1° ottobre 2012, le aliquote Iva del 10% e del 21% sono incrementate di 2 punti percentuali.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.

Le disposizioni sull'aumento dell'aliquota IVA non si applicano, qualora, entro il 30 settembre 2012, siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 (anziché 4.000 milioni di euro per l'anno 2012, 16.000 milioni di euro per l'anno 2013 e 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014).



---

**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

# LE MISURE CHE INTRODUCONO LA PATRIMONIALE



# IMPOSTA PATRIMONIALE

In Italia non esiste un'imposta generale sul patrimonio.

Sono però in vigore alcune imposte reali (cioè speciali), sulle singole proprietà, il cui numero è aumentato in seguito all'entrata in vigore del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

In specie, accanto alle già esistenti:

- imposta di successione, che ha oggi un'aliquota tra il 4 e l'8 per cento, a seconda dei casi, e franchigie di 1 milione di euro per parenti in linea retta e di 100 mila euro per fratelli e sorelle;
- imposta di registro (sul trasferimento di immobili), la cui aliquota varia tra il 4 e il 20 per cento, nel caso di immobili venduti entro i quattro anni dalla costruzione.

# IMPOSTA PATRIMONIALE

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha:

- reintrodotta l'imposta sul possesso degli immobili (IMU), a decorrere dal 1° gennaio 2012. L'aliquota base è pari allo 0,76% (per l'abitazione principale è pari allo 0,4%), da calcolarsi sulla rendita catastale rivalutata con nuovi moltiplicatori;
- rivisto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la tariffa dell'imposta di bollo sui conti correnti, sui titoli, strumenti e prodotti finanziari, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari.

# IMPOSTA PATRIMONIALE

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha istituito:

- a partire dal 2012, una addizionale erariale per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone, pari a 20 euro, per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 chilowatt;
- dal 1° maggio 2012, una tassa annuale per le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati;
- dal 6 dicembre 2011, una imposta erariale sugli aeromobili privati immatricolati nel registro aeronautico nazionale, ad eccezione di quelli dello Stato ed equiparati, dei soggetti licenziatari di servizi di linea e non di linea e del lavoro aereo.

# IMPOSTA PATRIMONIALE

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha istituito, a decorre dal 2011:

- un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato., nella misura dello 0,76% del valore degli immobili stessi;
- un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione ed è stabilita nella misura dell'1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell'1,5 per mille a decorrere dal 2013 del valore delle attività finanziarie.

Inoltre, le attività finanziarie oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione in seguito al c.d. “scudo fiscale “ (art. 13-bis D.L. n. 78/2009 e artt. 12 e 15 del D.L. n. 350/2001) sono soggette a una imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille.

# IMPOSTA PATRIMONIALE

Per le attività finanziari detenute in Italia, la tassazione non riguarda il valore, ma il loro rendimento.

In seguito alle modifiche apportate con il D.L. n. 138 del 2001, le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento sui redditi di capitale (art. 44 del T.U.I.R.) e sui redditi diversi di natura finanziaria (art. 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies T.U.I.R.) sono stabilite nella misura del 20%.

La nuova aliquota non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento e sui capital gain derivanti da: obbligazioni e altri titoli Stato; obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nell'elenco c.d. "white list"; titoli di risparmio per l'economia meridionale; prestiti obbligazionari emessi dai percettori negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

Inoltre, non si applica sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella white list (la ritenuta a titolo d'imposta è dell'1,375 %) e sul risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (che, quindi, continua a scontare l'imposta sostitutiva dell'11%).



---

**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

# STUDI DI SETTORE

# TERMINE DI PUBBLICAZIONE

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 98, a decorre dal periodo di imposta 2012:

1. gli studi di settore debbono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore;
2. eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.

Con l'art. 2, c.35, del D.L. n. 138, è stato stabilito che anche eventuali integrazioni necessarie per aggiornare o istituire gli indicatori di normalità economica possono essere effettuate entro il 31 marzo.

# INASPRIMENTO DEL REGIME SANZIONATORIO

## ***Omessa presentazione della comunicazione dei dati rilevanti***

(si applica la misura massima della sanzione prevista dall'art. 8, c.1, del D.Lgs. n. 471/1997, pari a 2.065€)

## ***Omessa presentazione della comunicazione dei dati rilevanti e Dichiarazione infedele ai fini delle II.DD., IRAP e IVA***

(la misura minima e massima delle sanzioni previste per l'infedele dichiarazione è elevata del 50%).

A condizione che:

- la presentazione della comunicazione sia dovuta;
- il contribuente non vi abbia provveduto anche a seguito di specifico invito rivoltogli dall'Agenzia delle Entrate.

La disposizione in argomento si applica con riguardo alle violazioni commesse a decorrere dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto n. 98).



# INASPRIMENTO DEL REGIME SANZIONATORIO

*Omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti*

*oppure*

*Indicazione di cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi di settore insussistenti*

(L'Amministrazione può procedere ad accertamento induttivo puro)

A condizione che:

➤ venga rilevata è che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell'art. 1 del D.Lgs. n. 471/1997, ossia le sanzioni per infedele dichiarazione maggiorate del 10% rispetto alle ordinarie misure minima e massima, qualora il maggior reddito accertato sia superiore al 10% di quanto dichiarato dal contribuente.

La disposizione in argomento si applica con riguardo alle violazioni commesse a decorrere dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto n. 98).

# ACCERTAMENTO PRESUNTIVO E SOGGETTI CONGRUI E COERENTI

A decorrere dalle dichiarazioni relative all'annualità 2011, trovano applicazione nuove, e più favorevoli, regole sull'inibizione agli accertamenti di tipo presuntivo per i soggetti "congrui e coerenti".

- sono preclusi gli accertamenti analitico-induttivi, basati sulle presunzioni semplici;
- sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento, salva l'ipotesi di comportamenti penalmente rilevanti (ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- la determinazione sintetica del reddito complessivo, di cui all'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (in luogo di un quinto).

Semprechè:

- il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
- la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori di coerenza.

# ACCERTAMENTO PRESUNTIVO E SOGGETTI CONGRUI E COERENTI

Per i soggetti che, invece, risultano “non congrui” viene stabilito che risulteranno destinatari di specifici piani di controllo, tenendo conto anche delle informazioni presenti nell’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria.

Inoltre, per coloro che non risultano essere “coerenti” rispetto ai risultati degli indicatori, oltre che “non congrui”, viene stabilito che i controlli saranno svolti con l’utilizzo delle indagini finanziarie.



---

**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

# **NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

# Novità in tema di accertamento e riscossione

Al fine di rendere più tempestiva ed efficace la realizzazione della pretesa tributaria, con l'art. 29, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il legislatore ha innovato profondamente la disciplina della riscossione delle imposte dirette, dell'IRAP, dell'IVA e delle relative sanzioni, stabilendo che




gli avvisi di accertamento debbano contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi negli stessi riportati, nonché l'avvertimento al debitore che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione del credito tributario è affidata, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata.


**IN ALTRI TERMINI, LA FUNZIONE DI TITOLO ESECUTIVO VIENE ORA ATTRIBUITA ALLO STESSO AVVISO DI ACCERTAMENTO EMESSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.**

# Novità in tema di accertamento e riscossione

La disciplina del neo-introdotto istituto dell'accertamento esecutivo, contenuta nell'art. 29 del D.L. n. 78/2010, è già stata oggetto di importanti modifiche ad opera, prima, del cosiddetto "Decreto Sviluppo" e, poi, della "Manovra correttiva" 2011.



Le modifiche sono state fortemente volute dalle Associazioni di categoria al fine di concedere più tempo per conoscere gli effetti del nuovo istituto, e di introdurre maggiori garanzie a favore del contribuente.

- 
1. lo *start up* dell'accertamento esecutivo è stato posticipato al 1° ottobre 2011 (anziché 1° luglio);
  2. l'esecuzione forzata, conseguente agli avvisi di accertamento, aventi efficacia esecutiva è sospesa *ex lege* per un periodo di 180 giorni a decorrere dalla data di affidamento del credito all'agente della riscossione. La sospensione non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

# Novità in tema di accertamento e riscossione

## OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER L'ADOZIONE DELL'IPOTECA ESATTORIALE



La vigente normativa (art. 77 del DPR n. 602 del 1973), in tema di iscrizione di ipoteca, dispone che il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.

Le novità sono le seguenti:

1. nell'ipotesi in cui il debitore è proprietario di un immobile, presso il quale ha eletto la propria residenza anagrafica, si pone a carico dell'agente della riscossione l'onere di notificare una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in assenza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca;

# Novità in tema di accertamento e riscossione

## OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER L'ADOZIONE DELL'IPOTECA ESATTORIALE



2. l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a:
  - 20.000 euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale;
  - 8.000 euro, negli altri casi.



# Semplificazioni in tema di accertamento e riscossione

**RIDUZIONE DALLA METÀ AD 1/3 DELLE SOMME RISCOUOTIBILI IN CASO DI ACCERTAMENTI, PER II.DD., IVA ED IRAP, OGGETTO DI RICORSO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE**



**Ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 602, le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli (dunque, immediatamente riscuotibili), dopo la notifica dell'atto di accertamento, per 1/3, anziché per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.**

# NUOVO REDDITOMETRO

NUOVO REDDITOMETRO



## NORMA DI RIFERIMENTO

Articolo 38 D.P.R. 600/1973

**Il reddito complessivo può essere determinato sinteticamente basandosi sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva desunto dall'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza**

# NUOVO REDDITOMETRO

*LA LEGGE SI RIFERISCE AD UNO STRUMENTO DI SUPPORTO PER L'ACCERTAMENTO*

*MA È CHIARO CHE IL NUOVO REDDITOMETRO DEVE INNANZITUTTO ASSUMERE UNA SPECIFICA VALENZA AI FINI DELLA COMPLIANCE*



*STRUMENTO DI “ORIENTAMENTO”  
PER TUTTI I CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE*



*SULLA “COERENZA” DEL REDDITO DICHIARATO  
RISPETTO ALLA CAPACITÀ DI SPESA*

# NUOVO REDDITOMETRO

Nell'ambito del nuovo redditometro vengono allo stato prese in considerazione oltre 100 voci, rappresentative di tutti gli aspetti della vita quotidiana, indicative di capacità di spesa, che contribuiscono congiuntamente alla stima del reddito

Le voci si possono aggregare in 7 categorie:

- abitazione
- mezzi di trasporto
- assicurazioni e contributi
- istruzione
- attività sportive e ricreative e cura della persona
- altre spese significative
- investimenti immobiliari e mobiliari netti

# NUOVO REDDITOMETRO

## ABITAZIONE



Abitazione principale  
Altre abitazioni  
Mutui  
Ristrutturazioni  
Intermediazioni immobiliari  
Collaboratori domestici  
Elettrodomestici  
Apparecchiature elettroniche  
Arredi  
Energia elettrica  
Telefonia fissa e mobile  
Gas

## MEZZI DI TRASPORTO



Automobili  
Minicar  
Caravan  
Moto  
Natanti ed imbarcazioni  
Aeromobili  
Mezzi di trasporto in leasing o  
noleggio

# NUOVO REDDITOMETRO

## ASSICURAZIONI



Responsabilità civile  
Incendio e furto  
Vita  
Danni  
Infortuni  
Malattia  
Altro

## CONTRIBUTI PREVIDENZIALI



Obbligatori  
Volontari  
Previdenza complementare

## ISTRUZIONE



Asili nido  
Scuola per l'infanzia  
Scuola primaria  
Scuola secondaria  
Corsi di lingue straniere  
Soggiorni studio all'estero  
Corsi universitari  
Tutoraggio, corsi di preparazione  
agli esami  
Scuole di specializzazione  
Master  
Canoni di locazione per studenti  
universitari

# NUOVO REDDITOMETRO

## ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE CURA DELLA PERSONA



Attività sportive  
Circoli culturali  
Circoli ricreativi  
Cavalli  
Abbonamenti pay-tv  
Giochi on-line  
Abbonamenti eventi sportivi e culturali  
Viaggi organizzati  
Alberghi  
Centri benessere  
Altri servizi per la cura della persona

## ALTRE SPESE SIGNIFICATIVE



Oggetti d' arte o antiquariato  
Gioielli e preziosi  
Veterinarie  
Donazioni in denaro a favore di ONLUS e simili  
Assegni periodici corrisposti al coniuge  
Donazioni effettuate

# NUOVO REDDITOMETRO

## INVESTIMENTI IMMOBILIARI E MOBILIARI NETTI

(separatamente valorizzati con riferimento al biennio precedente ed all'anno in stima)

- FABBRICATI
- TERRENI
- NATANTI ED IMBARCAZIONI
- AUTOVEICOLI
- MOTOVEICOLI
- CARAVAN
- MINICAR
- AEROMOBILI
- AZIONI
- OBBLIGAZIONI
- CONFERIMENTI

- QUOTE DI PARTECIPAZIONE
- FONDI D'INVESTIMENTO
- DERIVATI
- CERTIFICATI DI DEPOSITO
- PRONTI CONTRO TERMINE
- BUONI POSTALI FRUTTIFERI
- CONTI DI DEPOSITO VINCOLATI
- ALTRI PRODOTTI FINANZIARI
- VALUTA ESTERA
- ORO
- NUMISMATICA



# NUOVO REDDITOMETRO

ELEMENTI INDICATIVI DI  
CAPACITÀ CONTRIBUTIVA

RELAZIONE CON



LE RELAZIONI VENGONO INDIVIDUATE CON UNA METODOLOGIA STATISTICO-  
MATEMATICA APPLICATA CON RIFERIMENTO A GRUPPI OMOGENEI DI FAMIGLIE  
DIFFERENZIATI PER AREE GEOGRAFICHE

LE FAMIGLIE CONSIDERATE SONO OLTRE 22 MILIONI (PER COMPLESSIVI CIRCA 50  
MILIONI DI SOGGETTI)

# NUOVO REDDITOMETRO

## I PASSI DELLA METODOLOGIA

Individuazione di **gruppi omogenei di famiglie**




**Selezione delle famiglie in condizione di normalità**  
con riferimento ad indicatori di coerenza, tra le voci indicative di capacità di spesa e il reddito dichiarato



Stima della relazione tra reddito e voci indicative della capacità di spesa  
**(funzione di regressione)**

# NUOVO REDDITOMETRO

## INDIVIDUAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI (55)



Persona sola con meno di 35 anni	Coppia con meno di 35 anni senza figli e/o altri familiari	Coppia con 1 figlio	Monogenitore
Persona sola con età tra 35 e 64 anni	Coppia tra 35 anni e 64 anni senza figli e/o altri familiari	Coppia con 2 figli	Altra tipologia
Persona sola con più di 65 anni	Coppia con più di 65 anni senza figli e/o altri familiari	Coppia con più di 2 figli	

### AREA GEOGRAFICA



NORD OVEST	NORD EST	CENTRO	SUD	ISOLE
---------------	----------	--------	-----	-------

# NUOVO REDDITOMETRO

VIENE FORNITO AL CONTRIBUENTE UN SOFTWARE IN MODO DA POTER CONFRONTARE  
IL REDDITO CHE SI APPRESTA  
A DICHIARARE CON LA PRESUNTA CAPACITÀ DI SPESA



<b>RISCHIO ALTO</b>	SCOSTAMENTO MOLTO ELEVATO INDICATORI SPECIFICI DI CONFERMA	SELEZIONE PER CONTROLLI ORDINARI APPROFONDITI
<b>RISCHIO MEDIO</b>	SCOSTAMENTO ELEVATO + INDICATORI SPECIFICI DI CONFERMA	SELEZIONE PER EVENTUALE ACCERTAMENTO DI NATURA PRESUNTIVA
<b>RISCHIO BASSO</b>	SCOSTAMENTO BASSO	NESSUNA SELEZIONE

*N.B. IN MANCANZA DELLA CONFERMA DEL RISCHIO MEDIANTE GLI INDICATORI SPECIFICI LA  
POSIZIONE VIENE “DECLASSIFICATA” NELLA/NELLE CATEGORIE INFERIORI*



---

**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

# NOVITÀ PER LE IMPRESE

# IRAP

## DEDUZIONE DA IRES ED IRPEF DELLA QUOTA IRAP RIFERITA AL COSTO DEL LAVORO



A decorrere dal 2012:

- è ammesso in deduzione dal reddito di impresa un importo pari all'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni già vigenti;
- vengono incrementate le deduzioni ai fini IRAP (per un totale di 15.200 € e di 24.400 € se si tratta di Regioni del sud) per i lavoratori dipendenti nel caso in cui si tratti di lavoratrici o giovani con età inferiore a 35 anni.

# INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

## DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA



A decorrere dal 31 dicembre 2012, al TUIR, è aggiunto l'art. 16-bis, avente ad oggetto la detrazione del 36% delle spese documentate e sostenute, fino ad un ammontare complessivo di 48.000 €, dal contribuente in relazione, tra le altre, a spese di ristrutturazione edilizia, di efficientamento energetico e conseguenti a calamità naturali.

# A.C.E.

## AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (A.C.E.)



A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011, è possibile dedurre dal reddito complessivo netto dichiarato dalle società soggette ad IRES, un importo da determinarsi mediante applicazione di un'aliquota (fissata al 3% per il primo triennio) alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

**Il nuovo regime trova applicazione anche con riferimento alle imprese individuali e alle società di persone, purché in contabilità ordinaria, secondo modalità da definirsi con decreto**



# REGIME PREMIALE PER FAVORIRE LA TRASPARENZA

## REGIME PREMIALE PER FAVORIRE LA TRASPARENZA

### OBBLIGHI DEL CONTRIBUENTI:

invio telematico  
all'amministrazione finanziaria  
dei corrispettivi, delle fatture  
emesse e ricevute e delle  
risultanze degli acquisti e delle  
cessioni non soggetti a fattura;

Istituzione di un conto corrente  
dedicato ai movimenti finanziari  
relativi all'attività artistica,  
professionale o di impresa  
esercitata.

### BENEFICI:

semplificazione degli  
adempimenti amministrativi;  
assistenza negli adempimenti  
amministrativi da parte  
dell'Amministrazione finanziaria;

accelerazione del rimborso o  
della compensazione dei crediti  
IVA;

riduzione di un anno dei termini  
di decadenza per l'attività di  
accertamento, salvo il caso di  
violazione che configurino reati  
penali.

# D.L. N. 70 DEL 2011: SEMPLIFICAZIONI

**CONTABILITÀ SEMPLIFICATA:** vengono innalzate le soglie del volume dei ricavi per accedere alla contabilità semplificata: la nuova soglia è fissata a 400.000 € di ricavi per imprese di servizi e in 700.000 € per le altre;

**COMUNICAZIONE TELEMATICA PER OPERAZIONI IVA NON INFERIORI A 3.000 €:** vengono esclusi da tale adempimento gli acquisti effettuati da contribuenti, non soggetti passivi d'imposta, il cui pagamento avviene attraverso carte di credito, bancomat e carte prepagate;

**BENI OBSOLETI:** viene raddoppiato da 10 milioni delle vecchie lire a 10 mila € il valore dei beni obsoleti di cui le imprese possono disfarsi con il solo atto notorio, senza comunicazioni preventive all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza;

**FATTURE DI IMPORTO INFERIORE A 300 €:** viene raddoppiato l'importo delle fatture al di sotto del quale è ammessa l'annotazione attraverso un unico documento riepilogativo mensile;